

FAQ – Sostegno Autoproduzione di energia da Fonti rinnovabili – Bando FER

1. Quali sono i settori ATECO esclusi dall'agevolazione?

Sono escluse dalle agevolazioni tutte le PMI che sono in possesso di un codice ATECO primario o prevalente rientrante tra quelli inseriti nell'allegato 1 al decreto direttoriale 14 marzo 2024.

Il codice ATECO cui si farà riferimento sarà esclusivamente quello risultante come primario o prevalente dal Registro delle Imprese.

In considerazione dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 della nuova classificazione ATECO 2025, che sarà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 in sostituzione dell'attuale classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, sarà previsto un periodo di transizione per consentire l'adeguamento di tutti i sistemi connessi alle verifiche inerenti alle attività di impresa.

Pertanto, si rimanda alla tabella di conversione dei codici ATECO 2025 esclusi verso ATECO 2007 presente sul sito dedicato alla misura, ad integrazione dell'allegato 1 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025.

2. In relazione al programma di investimento, quali caratteristiche deve avere l'unità produttiva?

Il programma di investimento oggetto di agevolazione è consentito su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all'esercizio dell'attività o sulle coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.

L'edificio e le relative pertinenze devono essere nella piena disponibilità dell'azienda e risultare registrati presso la Camera di Commercio.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto installato può essere destinata all'intera unità produttiva, energeticamente autonoma, anche se questa è articolata su più sedi (edificio e sue pertinenze), a condizione che:

- le sedi abbiano una funzionalità complementare;
- le sedi facciano parte di un complesso unitario e siano catastalmente confinate, nonché confinanti tra di loro. Inoltre, devono essere collegate alla rete elettrica tramite POD esistenti e riconducibili alla stessa unità produttiva, la quale deve essere nella disponibilità del medesimo soggetto proponente.

Tali condizioni devono essere dimostrate attraverso la relazione tecnica asseverata, da allegare al modulo di domanda.

(articolo 6, comma 4 lett. b), decreto ministeriale 13 novembre 2024)

3. Cosa si intende per “piena disponibilità dell'unità produttiva del soggetto proponente”?

Il soggetto proponente deve avere un titolo giuridico valido sull'unità produttiva e sulle eventuali strutture pertinenziali, che ne attesti la piena disponibilità, quale, a mero titolo esemplificativo, proprietà, affitto, leasing finanziario (immobiliare), usufrutto e affitto d'azienda. Si precisa che il comodato d'uso gratuito non conferisce la piena disponibilità giuridica del bene, pertanto, un'impresa che utilizza un'unità produttiva in base a tale contratto non soddisfa il requisito della piena disponibilità e, di conseguenza, non può accedere alle agevolazioni.

4. Quale durata e che caratteristiche deve avere l'eventuale contratto di affitto?

Il contratto di affitto, debitamente registrato, deve comprendere obbligatoriamente un termine di almeno 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento agevolato, in linea con il periodo minimo di mantenimento dei beni oggetto dell'investimento. L'utenza di energia elettrica deve essere intestata alla PMI proponente.

Ai fini della piena disponibilità dell'unità produttiva, il contratto di affitto è ammissibile a condizione che non escluda, nemmeno per accordo tra le parti o integrazione contrattuale, la disponibilità del lastrico solare su cui gli impianti sono installati.

Nel caso in cui la PMI abbia sede operativa in locali in affitto all'interno di un edificio condominiale, l'ammissibilità del contratto è subordinata alla contestuale stipula di un diritto di superficie, di durata almeno equivalente al contratto di affitto, sul lastrico solare o sulla porzione di esso destinata all'installazione degli impianti.

(articolo 15, comma 1, lettera h), decreto ministeriale 13 novembre 2024)

5. Quando deve essere presentata la relazione tecnica asseverata e da chi può essere sottoscritta?

La relazione tecnica asseverata deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda, secondo l'apposito schema reso disponibile sul sito e deve essere sottoscritta da professionisti iscritti ai rispettivi albi di competenza.

Si precisa che l'elenco dei professionisti abilitati di cui all'art. 5 del Decreto direttoriale 14 marzo 2025 fornisce un'indicazione delle figure professionali più comunemente coinvolte, ma non esclude la possibilità che altri professionisti possano essere ritenuti idonei. Nello specifico, l'art. 5 del decreto indica geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell'organico del soggetto proponente.

A titolo esemplificativo, ma senza precludere la possibilità di includerne altri, si aggiungono anche agrotecnici e agrotecnici laureati, urbanisti e pianificatori territoriali e ambientali, purché in possesso delle competenze necessarie per attestare il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili.

L'ammissibilità dei professionisti, anche di quelli non espressamente menzionati, sarà valutata in base alle specifiche competenze dimostrate in relazione all'intervento da realizzare e sarà in ogni caso necessario che il professionista sia regolarmente iscritto al proprio albo professionale.

Si ricorda che la relazione può essere firmata digitalmente dal tecnico competente o da più tecnici competenti per diversi ambiti di intervento e trasmessa dal legale rappresentante oppure sottoscritta con firma olografa del tecnico/i, con allegato il documento di identità in corso di validità, e successivamente trasmessa con firma digitale del legale rappresentante.

6. È possibile accedere all'agevolazione esclusivamente per l'acquisto delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali agli impianti fotovoltaici o mini eolici, per l'acquisto del sistema di stoccaggio o per la diagnosi energetica?

No, l'ammissione di tali spese risulta possibile esclusivamente in relazione all'acquisto di impianti solari fotovoltaici o mini eolici previsti all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

7. È possibile acquistare impianti fotovoltaici o mini eolici di produzione extra-europea?

Si, è possibile acquistare impianti di produzione extra-europea, a condizione che gli stessi rispettino integralmente le caratteristiche tecniche e i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 13 novembre 2024 e dal decreto direttoriale del 14 marzo 2025, nonché la pertinente legislazione ambientale europea e nazionale.

Si rammenta che i costi riferiti all'acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, previsto dall'articolo 12 del d.l. 9 dicembre 2023, n. 181 incidono sulla graduatoria.

Si precisa che nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP (Codice Unico di Progetto) e la dicitura previsti di cui alla successiva faq. 18 devono essere apposti sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

8. L'impianto fotovoltaico o mini eolico installato a terra rientra tra i programmi di investimento ammissibili?

No, i programmi di investimento devono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all'esercizio dell'attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici. Ciò premesso, i predetti edifici e le relative pertinenze devono essere nella piena disponibilità dell'azienda, risultare registrati presso la Camera di Commercio e rispettare norme edilizie, urbanistiche inerenti alla tutela ambientale applicabili.

(articolo 6, comma 4 lett. b), decreto ministeriale 13 novembre 2024)

9. Quali sono le spese agevolabili per l'installazione e la messa in esercizio di impianti solari fotovoltaici o mini eolici e delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli stessi?

Le spese ammissibili per l'installazione e la messa in esercizio degli impianti, nonché delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente necessarie al loro funzionamento, comprendono tutti i costi connessi all'operatività di base dell'impianto. A titolo esemplificativo:

- struttura di supporto e Sistemi di fissaggio rinforzati;
- cavi e connettori;
- manodopera.

Le spese per le **opere murarie**, configurandosi come interventi non direttamente necessari alla mera installazione e all'operatività di base dell'impianto fotovoltaico o mini eolico, non sono ammissibili alle agevolazioni previste.

10. È prevista una percentuale massima dell'eventuale energia eccedentaria prodotta dall'impianto oggetto di agevolazione che può essere immessa in rete?

Si ribadisce che la priorità dell'investimento è finalizzata a sostenere le PMI nell'acquisto di sistemi e tecnologie digitali correlate che consentano la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato e i relativi sistemi di accumulo/stoccaggio, consentendo l'autonomia energetica.

È necessario soddisfare il requisito di autoconsumo diretto al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile prodotta in loco. Pertanto, non è prevista una percentuale massima a patto che venga soddisfatto prevalentemente il fabbisogno immediato dell'unità produttiva e la capacità di carica momentanea del sistema di accumulo (che su base annua deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall'impianto stesso); a tale condizione l'eventuale energia eccedentaria può essere immessa nella rete elettrica.

11. La sostituzione di un impianto fotovoltaico o mini eolico rientra tra i programmi di investimento ammissibili?

Sì, a condizione che la sostituzione riguardi l'intero impianto, e non singole componenti. Inoltre, i nuovi beni devono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica rispetto all'impianto sostituito.

Si precisa che, per quanto riguarda il calcolo della potenza nominale, è da considerarsi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione (espressa in kWp).

Al contempo, il fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità produttiva interessata dall'intervento (espresso in kWh) deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica asseverata allegata alla domanda. Tale fabbisogno deve riferirsi all'anno precedente alla presentazione della domanda e includere sia i prelievi dalla rete elettrica (come risultanti dalle bollette del periodo di riferimento) sia l'energia proveniente da eventuali altre fonti utilizzate nell'unità produttiva.

12. L'ampliamento di un impianto fotovoltaico o mini eolico rientra tra i programmi di investimento ammissibili?

Sì, nello specifico, l'ammissibilità all'agevolazione è strettamente vincolata alla natura dell'ampliamento, che deve concentrarsi esclusivamente sull'impianto in sé, escludendo qualsiasi spesa relativa a opere murarie e/o strutturali.

Si precisa inoltre che, il programma di investimento oggetto di agevolazione è consentito su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all'esercizio dell'attività o sulle coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.

Inoltre, per quanto riguarda il calcolo della potenza nominale, è da considerarsi la massima potenza elettrica che l'impianto può generare in condizioni ideali, relativa al programma di investimento in fonti rinnovabili – fotovoltaico o eolico, oggetto della domanda di agevolazione e oggetto di ampliamento (espressa in kWp).

Al contempo, il fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità produttiva interessata dall'intervento (espresso in kWh) deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica asseverata allegata alla domanda. Tale fabbisogno deve riferirsi all'anno precedente alla presentazione della domanda e includere sia i prelievi dalla rete elettrica (come risultanti dalle bollette del periodo di riferimento) sia l'energia proveniente da eventuali altre fonti utilizzate nell'unità produttiva.

13. In relazione agli impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell'energia prodotta, cosa significa che, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall'impianto solare fotovoltaico o minieolico direttamente collegato, su base annua?

La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall'impianto fotovoltaico o minieolico su base annua, ossia le batterie o il sistema di accumulo devono ottenere almeno il 75% dell'energia che immagazzinano direttamente dai pannelli solari dell'impianto fotovoltaico o dall'impianto minieolico. Tale requisito è necessario per garantire che l'energia accumulata sia principalmente di origine rinnovabile, massimizzando l'efficienza e l'autosufficienza energetica dell'impianto.

14. La diagnosi energetica ex-ante è obbligatoria?

No, a seguito del decreto ministeriale del 3 dicembre 2025, l'effettuazione della diagnosi energetica ex-ante non costituisce più un requisito per l'ottenimento delle agevolazioni. Nonostante l'eliminazione dell'obbligo, le spese già sostenute o da sostenere per l'esecuzione della diagnosi energetica ex-ante rimangono ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 13 novembre 2024. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, o in un'unica soluzione, resta invece fermo l'obbligo di trasmettere la relazione tecnica finale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto direttoriale 14 marzo 2025, secondo lo schema reso disponibile sul sito ww.invitalia.it, nella sezione dedicata alla misura agevolativa.

(articolo 1, decreto ministeriale 3 dicembre 2025)

15. Le spese per la diagnosi energetica sono ammesse alle agevolazioni?

Sì, le spese per l'elaborazione della diagnosi energetica sono ammissibili nei limiti specificati all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

Sono inoltre ammesse le spese necessarie per integrare la diagnosi energetica già in possesso dell'impresa, con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per cui sono state richieste e concesse le agevolazioni. In conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato (articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.), per garantire l'effetto incentivante dell'aiuto, tutte le spese ammissibili, incluse quelle per la diagnosi energetica, devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

16. Come deve procedere una PMI che non dispone di dati di consumo energetico per l'anno precedente alla presentazione della domanda relativi all'unità produttiva oggetto dell'investimento

In linea generale, per la determinazione del consumo energetico complessivo annuo della PMI, si devono considerare i dati di consumo effettivo relativi all'unità produttiva esistente basato sulle bollette energetiche relative all'anno antecedente la presentazione della domanda, nonché quelli derivanti da eventuali altre fonti energetiche utilizzate nell'unità produttiva oggetto dell'investimento.

Tuttavia, se la PMI (in contabilità ordinaria e con almeno un bilancio depositato o una dichiarazione dei redditi presentata) non dispone di dati puntuali sull'anno precedente a causa di modifiche significative (variazione attività

o variazione/ampliamento unità operativa antecedenti alla domanda), è ammessa la possibilità di utilizzare una stima del profilo di consumo energetico, basata sull'attività e sull'unità produttiva oggetto dell'agevolazione.

Si ricorda che l'investimento deve riguardare edifici esistenti alla data di domanda, nella piena disponibilità dell'azienda e registrati presso la Camera di Commercio.

17. Nel caso di utilizzo di altre fonti energetiche nell'unità produttiva nell'anno precedente alla presentazione della domanda, come calcolo l'energia elettrica equivalente?

Per determinare l'energia elettrica equivalente derivante dall'utilizzo di altre fonti energetiche nell'anno precedente alla presentazione della domanda, è necessario utilizzare i fattori di conversione riportati nella seguente tabella e applicare la formula indicata:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\sum(Q_i \times f_{tep,i})}{0,187} \times 10^3 \text{ [kWh}_e\text{]}$$

Dove: Q_i = quantità di combustibile o energia termica

$f_{tep,i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio

Tabella dei Fattori di Conversione ($f_{tep,i}$): Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente determinati applicando il punto 13 della circolare Mise del 18 dicembre 2014

Fonte o vettore energetico	Unità di misura	Fattore di conversione ($f_{tep,i}$)
Gasolio	t	1,02
	litri	0,00086
Olio combustibile	t	0,98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	t	1,10
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido	litri	0,000616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso	Sm ³	0,00253
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso	Nm ³	0,00267
Oli vegetali	t	0,88
	litri	0,00079
Pellet	t	0,40
Legna macinata fresca (cippato)	t	0,20
Gas naturale	Sm ³	0,000836

	Nm ³	0,000882
Gas Naturale Liquefatto (GNL)	t	1,08
Biogas	Sm ³	0,00052
	Nm ³	0,00055
Calore consumato da fluido termovettore acquistato	MWh	0,103
	GJ	0,029

Supponiamo che l'azienda proponente, nell'anno precedente, abbia registrato:

- Consumo di energia elettrica prelevata dalla rete: 7.000 kWh
- Consumo di gasolio (riscaldamento): 1.000 litri
- Consumo di GPL gassoso (riscaldamento): 500 Sm³

Per determinare l'energia elettrica equivalente derivante dal gasolio e dal GPL, si procede come segue:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\Sigma(Q_i \times f_{tep,i})}{0,187} \times 10^3 = \frac{(Q_{\text{gasolio}} \times f_{tep,\text{gasolio}}) + (Q_{\text{gpl}} \times f_{tep,\text{gpl}})}{0,187} \times 10^3 = \frac{(1.000 \times 0,00086) + (500 \times 0,00253)}{0,187} \times 10^3 = 11.363,64 \text{ kWh}_e$$

Per definire i consumi energetici totali registrati nell'unità produttiva nell'anno precedente alla presentazione della domanda, è necessario sommare l'energia elettrica effettivamente consumata e l'energia elettrica equivalente:

$$\text{Consumo Elettrico Combinato} = \text{Energia Elettrica Prelevata} + \text{Energia Elettrica Equivalente} = 7.000 \text{ kWh} + 11.363,64 \text{ kWh}_e = 18.363,64 \text{ kWh}$$

18. Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?

In sede di presentazione della domanda, all'impresa richiedente viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere apposto sulle fatture relative alle prestazioni agevolate.

Ogni fattura deve riportare la dicitura "Agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 13 11 2024_FER – Progetto ID (numero di protocollo della domanda) CUP"

Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note.

Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca totale/parziale dell’agevolazione agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante integrazione tramite un apposito servizio web reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Tale procedura permette al cessionario/committente, o a un intermediario delegato, di inserire il CUP mancante o correggere quello errato per le fatture con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

19. Le spese di progettazione degli impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sono agevolabili?

Sì, sono ammissibili alle agevolazioni le spese di progettazione finalizzate all’installazione e alla messa in esercizio degli impianti solari fotovoltaici o mini eolici, a patto che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- a) diretta attribuibilità: devono rappresentare costi univocamente e necessariamente sostenuti per la realizzazione dello specifico impianto oggetto di agevolazione. Tale caratteristica deve emergere con chiarezza dalla relazione tecnica asseverata;
- b) capitalizzazione a bilancio: devono essere state direttamente imputate al costo dell’impianto, incrementando il valore dell’immobilizzazione materiale in bilancio.

20. È possibile cumulare l’agevolazione “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee?

Fermo restando il rispetto del divieto di doppio finanziamento stabilito dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, le agevolazioni concesse a valere sul bando FER:

- a. **non possono essere cumulate**, in relazione agli stessi costi ammissibili, con:
 - altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
 - altre agevolazioni pubbliche comunicate ai sensi dei regolamenti della Commissione, che dichiarano alcuni aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (*aiuti “in esenzione”*);

- altre agevolazioni pubbliche concesse sulla base del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (*aiuti "de minimis"*).

b. **possono essere cumulate** con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Per indicazioni sul cumulo con il credito d'imposta previsto dal piano Transizione 5.0, si rimanda alle FAQ pubblicate sulla pagina [Piano Transizione 5.0](#).
(articolo 14, decreto ministeriale 13 novembre 2024)

21. Ai fini del criterio previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 14 marzo 2025, il numeratore del rapporto è rappresentato dalla potenza nominale dell'impianto (espressa in kWp) o dall'energia annua prodotta (in kWh)?

Si conferma che il numeratore del rapporto è costituito dalla **potenza nominale dell'impianto oggetto dell'investimento**, espressa in **kWp**. Il criterio fa quindi riferimento alla **capacità teorica installata**, e non alla produzione effettiva di energia (espressa in kWh).

Per **potenza nominale** si intende:

- nel caso di **impianti fotovoltaici**, la **somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici installati**, calcolata in condizioni standard (STC);
- nel caso di **impianti mini-eolici**, la **potenza nominale dichiarata degli aerogeneratori** che costituiscono l'impianto, come indicata nelle specifiche tecniche del produttore.

22. Ai fini del criterio previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 14 marzo 2025, cosa si intende per fabbisogno complessivo annuo di energia dell'unità produttiva oggetto di intervento (in Kwh)?

Il denominatore del rapporto, dato dal fabbisogno complessivo annuo espresso in kWh, rappresenta la quantità totale di energia elettrica che l'unità produttiva ha consumato nell'anno precedente alla presentazione della domanda, come indicato nella relazione tecnica asseverata allegata alla domanda.

Tale fabbisogno deve includere sia i prelievi dalla rete elettrica (come risultanti dalle bollette del periodo di riferimento) sia l'energia proveniente da eventuali altre fonti utilizzate nell'unità produttiva.

23. Quali certificazioni ambientali di processo possedute dell'impresa richiedente sono pertinenti ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio previsto all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto direttoriale 14 marzo 2025?

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto direttoriale 14 marzo 2025, sono considerate valide, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti certificazioni ambientali di processo:

- EMAS (Eco-Management and Audit Scheme);
- ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale);
- ISO 50001 (Sistema di Gestione dell'Energia).

La pertinenza di eventuali ulteriori certificazioni ambientali di processo, che dovranno in ogni caso essere state rilasciate o convalidate da un organismo indipendente accreditato, sarà valutata in sede di istruttoria della domanda di agevolazione.

Si precisa che l'unità produttiva oggetto del programma d'investimento deve risultare ricompresa nel campo di applicazione del sistema di gestione ambientale certificato, come risultante dal contenuto del certificato stesso.

Ai fini del riconoscimento del punteggio, si rammenta che la certificazione deve essere posseduta e in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione, cui deve essere allegata.

24. Il Codice Unico di Progetto (CUP) deve essere indicato anche sulle disposizioni di pagamento (ordinativi e bonifici)?

Sì. Il CUP è l'elemento cardine per la tracciabilità delle risorse PNRR e deve essere presente su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ivi inclusi i documenti giustificativi di spesa e gli ordinativi di pagamento.

(articolo 12, comma 1, lett. j), decreto ministeriale 13 novembre 2024)

25. Quale documentazione si deve trasmettere in allegato alla richiesta di erogazione del primo SAL?

La richiesta di erogazione del primo SAL deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- **DSAN** Casellario e procedure concorsuali liquidatorie;
- **DSAN** Titolare Effettivo e conflitti di interesse;
- **DSAN** altre agevolazioni;
- **DSAN** polizza catastofale (ai sensi del Decreto ministeriale 18 giugno 2025);
- **DSAN** Pantouflage;
- **Modelli** utili alla richiesta delle informazioni antimafia (obbligatori per agevolazioni superiori a euro 150.000,00);
- **Documentazione comprovante l'adozione del regime di contabilità ordinaria** e il possesso di almeno un bilancio d'esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero, per le ditte individuali e società di persone, l'avvenuta presentazione di almeno una dichiarazione dei redditi;
- **Fatture di acquisto** (o documenti contabili di valore probatorio equivalente) riferite ai beni acquistati/fatture emesse dalla società di leasing. N.B. è possibile presentare fatture non quietanzate esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto 13 novembre 2024;
- Documentazione attestante il pagamento delle spese, compresi i canoni di leasing (quietanze);
- **Estratto Conto:** Documento bancario comprovante l'effettivo addebito dei pagamenti, compresi i canoni leasing. Con evidenza dell'intestatario del conto e dei dati identificativi dell'operazione.

Solo per investimenti con acquisto diretto e fatture quietanziate:

- **Libro Cespiti:** Registro dei beni ammortizzabili o documentazione contabile equivalente. Con evidenza della registrazione riguardante i beni agevolati, completa di data e importo.

Solo per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti mediante il ricorso alla locazione finanziaria:

- **Contratto di Leasing;**

- **Verbale di consegna** dei beni.

26. Quale documentazione si deve trasmettere in allegato alla richiesta di erogazione in Unica Soluzione?

La richiesta di erogazione in Unica Soluzione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- **Relazione Tecnica Asseverata Finale;**
- **DSAN** Casellario e procedure concorsuali liquidatorie;
- **DSAN** Titolare Effettivo e conflitti di interesse;
- **DSAN** altre agevolazioni;
- **DSAN polizza catastrofale** (ai sensi del Decreto ministeriale 18 giugno 2025);
- **DSAN** Pantouflage;
- **Modelli** utili alla richiesta delle informazioni antimafia (obbligatori per agevolazioni complessive superiori a euro 150.000,00);
- **Documentazione comprovante l'adozione del regime di contabilità ordinaria** e il possesso di almeno un bilancio d'esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero, per le ditte individuali e società di persone, l'avvenuta presentazione di almeno una dichiarazione dei redditi;
- **Fatture di acquisto** (o documenti contabili di valore probatorio equivalente) riferite ai beni acquistati/fatture emesse dalla società di leasing;
- Documentazione attestante il pagamento delle spese, compresi i canoni di leasing (quietanze);
- **Estratto Conto:** Documento bancario comprovante l'effettivo addebito dei pagamenti (inclusi canoni leasing).
Con evidenza dell'intestatario del conto e dei dati identificativi dell'operazione.

Solo per investimenti con acquisto diretto e fatture quietanziate:

- **Libro Cespiti:** Registro dei beni ammortizzabili o documentazione contabile equivalente. Con evidenza della registrazione riguardante i beni agevolati, completa di data e importo.

Solo per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti mediante il ricorso alla locazione finanziaria:

- **Contratto di Leasing;**
- **Verbale di consegna** dei beni.

27. Quale documentazione si deve trasmettere in allegato alla richiesta del SAL a Saldo?

La richiesta di erogazione del Sal a Saldo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- **Relazione Tecnica Asseverata Finale;**
- **DSAN** Casellario e procedure concorsuali liquidatorie;
- **DSAN** Titolare Effettivo e conflitti di interesse;
- **DSAN** altre agevolazioni;
- **DSAN polizza catastrofale** (ai sensi del Decreto ministeriale 18 giugno 2025);
- **DSAN** Pantouflage;

- **Modelli** utili alla richiesta delle informazioni antimafia (obbligatori per agevolazioni complessive superiori a euro 150.000,00);
 - **Documentazione comprovante l'adozione del regime di contabilità ordinaria** e il possesso di almeno un bilancio d'esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero, per le ditte individuali e società di persone, l'avvenuta presentazione di almeno una dichiarazione dei redditi;
 - **Fatture di acquisto** (o documenti contabili di valore probatorio equivalente) riferite ai beni acquistati/fatture emesse dalla società di leasing;
 - Documentazione attestante il pagamento delle spese, compresi i canoni di leasing (quietanze); N.B. comprese le fatture non quietanzate presentate in sede di primo SAL.
 - **Estratto Conto:** documentazione bancaria comprovante l'effettiva evidenza dell'addebito dei pagamenti effettuati, compresi i canoni di leasing. N.B. comprese le fatture non quietanzate presentate in sede di primo sal.
- Solo per investimenti con acquisto diretto e fatture quietanziate:*
- **Libro Cespiti** Registro dei beni ammortizzabili o documentazione contabile equivalente. Con evidenza della registrazione riguardante i beni agevolati, completa di data e importo.
- Solo per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti mediante il ricorso alla locazione finanziaria:*
- **Contratto di Leasing;**
 - **Verbale di consegna** dei beni;

28. In che formato devono essere trasmessi i giustificativi di spesa in sede di richiesta di erogazione?

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in **formato XML.p7m**. Il file PDF può essere allegato come supporto per agevolare la lettura dei dati.

29. Cosa si intende per “spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro (al netto IVA)”?

Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese – tranne quelle per la diagnosi energetica ex ante di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 13 novembre 2024 – devono riguardare beni qualificabili come immobilizzazioni, cioè beni ammortizzabili iscritti nell'attivo patrimoniale del beneficiario.

Nel costo del bene rientrano anche i costi accessori direttamente imputabili, purché capitalizzati, come previsto dal Codice Civile e dal principio contabile OIC 16.

Sono quindi ammissibili:

- costi accessori inferiori a 500 € - anche se documentati e rendicontati mediante titoli di spesa distinti - purché capitalizzati nel costo del bene principale e correttamente riportati nel registro cespiti da allegare alla richiesta di erogazione, dandone opportuna evidenza;
- componenti di un bene complesso, anche se singolarmente inferiori a 500 €, se privi di autonomia funzionale, necessari al funzionamento dell'insieme e capitalizzate nel bene principale.

Si conferma che **non sono invece ammissibili** i beni autonomi di costo inferiore a 500 € (al netto IVA) che, pur utili all'intervento, non vengono capitalizzati con il bene principale.

30. Quali sono gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 per le imprese beneficiarie?

I beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il quale prevede la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, indirizzate a destinatari diversi (tra cui i media e il vasto pubblico).

A livello di singolo progetto, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando l'emblema dell'Unione europea, scaricabile al seguente link: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it;
- fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU*") e riportando l'emblema dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, la promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario o tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi.

Per il download dei loghi ufficiali del Programma, è possibile utilizzare il Centro download per elementi visivi della Commissione europea (raggiungibile al link di cui sopra).

Si specifica che quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi.

Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.